



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

Esami & Concorsi: non è segno di riconoscimento iniziare dal secondo rigo.

Costituiscono segni di riconoscimento delle prove di un concorso pubblico solo quelli "che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l'intenzionalità di rendere riconoscibile l'elaborato.

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 23.10.2014, n. 5227

...omissis...

1. Preliminarmente deve darsi atto che l'assunzione della dxxxxxxx odierna ricorrente alle dipendente del Comune xxx nelle more del presente giudizio non dà luogo ad alcuna sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione in esame, essendo tale assunzione avvenuta solo all'inizio di quest'anno, e dunque in epoca posteriore a quella in cui la stessa avrebbe conseguito tale bene della vita se la sua impugnativa fosse stata accolta nel giudizio definito dalla sentenza di cui la stessa domanda ora la revocazione.

2. Nel merito, al fine di apprezzare la sussistenza del vizio revocatorio dedotto dalla xxxxxx conviene riportare i passaggi salienti del capo della sentenza di questa Sezione relativi alla censura di violazione della regola dell'anonimato in allora formulata dall'odierna appellante.

Nel ricostruire il tenore del motivo (d'appello), la Sezione ha premesso che la xxx ha dapprima "scritto la traccia sulla prima facciata dei fogli protocollo e, dopo aver lasciato completamente in bianco la successiva parte della stessa prima facciata, ha iniziato a svolgere il suo lavoro a partire dal secondo rigo della seconda facciata"; il Collegio ha quindi dato conto dell'ulteriore censura nella quale la xxxx aveva lamentato che la xxxxx "ha poi apposto sul margine alto di sinistra della prima facciata del foglio una cancellatura che, a parere dell'appellante, sembrerebbe nascondere il nome "xxx", ossia il primo nome di battesimo della controinteressata".

2. La Sezione ha poi respinto il motivo, facendo applicazione del consolidato

orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui costituiscono segni di riconoscimento delle prove di un concorso pubblico solo quelli "che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l'intenzionalità di rendere riconoscibile l'elaborato". Nella sentenza di cui si chiede la revocazione, è stato in particolare escluso che rientrasse in questo paradigma la prima delle censure sopra riportate: "la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata non è una anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore. Tale modalità, peraltro, è del tutto consueta e assai frequente. Seppur meno frequente, anche la scelta, da parte della candidata P., di lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, per iniziare la stesura dell'elaborato dalla seconda facciata, non può essere considerata una anomalia sufficiente a comprovare in modo inequivoco l'intenzione della candidata di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione".

3. Dopo avere statuito quanto sopra, la Sezione è passata ad esaminare il secondo motivo d'appello, in cui la xxxxxx aveva censurato il fatto che le prove concorsuali fossero state valutate e giudicate mediate l'attribuzione del solo punteggio numerico.

4. L'odierna ricorrente, quindi, lamenta l'omesso esame della doglianza di violazione dell'anonimato per il fatto che sull'elaborato della controinteressata xxxxx., nel margine in alto a sinistra della prima facciata, risulta cancellatura, dal quale traspare in controluce il nome di battesimo della stessa.

Ciò nei seguenti termini: "la verità dei fatti, per come emerge dai documenti acquisiti al processo, è un'altra: (...) il Consiglio di Stato non ha considerato che nella vicenda in esame la d.xxxxxxx. ha apposto sul margine alto di sinistra della prima facciata del foglio una cancellatura che sembrerebbe nascondere il nome "xxxx ossia il primo nome di battesimo della stessa controinteressata"; e quindi: "se fosse stato affrontato adeguatamente questo profilo di fatto (rappresentato dalla evidente cancellatura al di fuori dell'area del foglio destinato alla scrittura), l'appello sarebbe stato accolto e conseguentemente anche il ricorso di primo grado".

5. Così ricostruito il tenore della censura, il Collegio ritiene che con la stessa venga in realtà veicolato un errore di giudizio consistente in una omessa pronuncia, inammissibilmente proposta mediante il rimedio straordinario della revocazione.

Sul punto, è decisiva la considerazione che nella motivazione della sentenza si dà espressamente conto della doglianza, cosicché deve escludersi che ne sia mancata la percezione, nella quale, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, si sostanzia necessariamente l'errore di fatto revocatorio.

A questo riguardo, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (decisione 22 gennaio 1997, n. 3) ha stabilito che l'omessa pronuncia può essere configurabile come errore revocatorio quando cada "sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali (...) purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza ", e cioè quando l'omessa percezione dei primi abbia avuto incidenza determinante nella decisione e tanto emerga chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza.

4. Nella presente vicenda questa percezione vi è stata, ancorché nel disattendere il motivo la doglianza non sia stata formalmente esaminata.

Pertanto, data questa fondamentale premessa, non è possibile stabilire con

certezza che un supposto mancato esame vi sia stato, ed in ogni caso se esso abbia avuto rilievo decisivo nella statuizione di rigetto del motivo, o possa invece implicitamente essere ricavato dal ragionamento in diritto svolto dalla Sezione, con il quale si è ribadito che i segni di riconoscimento degli elaborati di una prova concorsuale sono solo quelli che per il loro carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso rendono palese l'intenzione del candidato di rendersi riconoscibile alla commissione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ma le spese di causa possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della particolarità del punto controverso.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di causa tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore



Scuola di Diritto Avanzato